

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 126
Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT). Rilascio dell'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "SAN LUCA", ubicata in Trinitapoli (BT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, ai sensi dell'art.24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 2 *"La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite."*

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, prevede all'art. 24, comma 1 che *"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6."*

Con nota prot. n. 3/2020 del 22/01/2020 trasmessa con PEC il 24/01/2020, il legale rappresentante della Società LU. DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT) ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio in oggetto ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:

“

1. *che la struttura è:*

- *autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con determina dirigenziale n° 60 del 26 ottobre 2016 rilasciata dalla Regione Puglia – dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – Servizio Accreditamenti;*

2. *che la struttura:*

- *è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui alle allegate griglie, e che gli stessi saranno comunque implementati secondo la tempistica definita dall'Art. 2 comma 3 del REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2019 n. 16.*

(...)

3. (...)

- *l'assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva;*
- *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente,*
- *(...)*
- *Che la direzione e la responsabilità sanitaria è affidata al Dott. Di Rosa Carmine nato (...) il (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il 22/07/2014 specialista in PSICHIATRIA, iscritto presso l'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto al n. 03488.",*

ed allegandovi:

- permesso di costruire n. 88 del 30/08/2016;
- certificato di agibilità;
- dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
- autocertificazione Dott. Di Rosa Carmine;
- copia della Determinazione Dirigenziale della Sezione PAOSA della Regione Puglia di verifica di compatibilità, n. 158 del 29/07/2016;
- copia di atto di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 012228 del 05/09/2016 del Comune di Trinitapoli (BT)
- copia della Determinazione Dirigenziale della Sezione SGO della Regione Puglia di autorizzazione all'esercizio, n. 60 del 26/10/2016;
- griglie di autovalutazione requisiti ai sensi del R.R. n. 16/2019;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019.

Con nota prot. n. 11 del 23/04/2020 trasmessa con PEC del 06/05/2020, ad oggetto "Art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017: aggiornamento per variazione nomina Responsabile Sanitario Comunità Alloggio di Riabilitazione Psichiatrica "San Luca", sita in Trinitapoli alla Via Calatafimi n. 4 (art. 2 R.R. n. 7/2002) gestita dalla Società "LU.DA. S.r.l.", il legale rappresentante della Società LU.DA. S.R.L. ha comunicato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9:

- *"la variazione, con decorrenza 01/05/2020, del Responsabile Sanitario della Comunità Alloggio di Riabilitazione Psichiatrica "San Luca", sita in Trinitapoli alla Via Calatafimi, n. 4, BT (art. 2 R.R. n. 7/2002), gestita dalla LU.DA. S.r.l. che si individua nel Dr. RUGGIERO Gianpaolo, nato (...) il (...), (...) specialista in Psichiatria.", allegandovi:*
- documento di identità del medico specialista;
- dichiarazione di accettazione del conferimento incarico;
- copia del tesserino d'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia al n. 6211 del 31/07/2007.

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/17687 del 04/12/2020 trasmessa al legale rappresentante della Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT, ed al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT), questa Sezione:

“(...)

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017;

atteso che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’art. 1, comma 536 dispone che “(...) Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

ha invitato:

“

- *(...) il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. ad integrare l’istanza di accreditamento trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed alla scrivente Sezione la documentazione relativa all’avvenuta iscrizione dell’attuale Direttore Sanitario all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di BT ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici ed iscritto al medesimo Albo Professionale;*
- *(...) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio denominata “SAN LUCA”, ubicata in Trinitapoli (BT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24 e gestita dalla Società LU.DA. S.r.l., finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.*

La relazione dovrà confermare la presenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 16/2019, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.

Con PEC del 29/09/2021 ad oggetto “comunicazione nuovo organo amministrativo LU.DA. S.r.l.”, la Società LU.DA. S.r.l. ha trasmesso alla scrivente Sezione la comunicazione di nomina della Sig.ra Gaudiani Nastassja, nata il (...), quale Amministratrice Unica della predetta Società, allegandovi la visura camerale di variazione amministratore e il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 20/08/2021.

Con nota prot. n. 0116258/19/11/2021/ASL_FG/N_147/P ad oggetto “*parere per rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02/07/2017, n. 9 e s.m.i e int., di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, denominata San Luca, sita in Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della Società LU.DA. S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla via Calatafimi n. 4. Trasmissione Parere.*”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso con PEC in pari data a questa Sezione, al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia e, per conoscenza, al legale rappresentante della società LU.DA. S.r.l., il seguente parere, a firma del Dirigente Medico del SISP e dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ASL FG:

“Responsabile Legale: Nastassja GAUDIANI, (...).

Responsabile Sanitario della struttura: Dott. Emanuele BARRACCHIA, nato a (...) il (...).

I sottoscritti (...), rispettivamente Dirigente Medico del SISP e Tecnici della Prevenzione tutti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG

- *Vista la nota prot. n. A00_183/17687 datata 04/12/2020, del Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità – Sez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia (...)*
- *Effettuato apposito sopralluogo in data 26/10/2021 presso la struttura in oggetto, nel corso del quale si è accertato che i locali risultano essere conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata*
- *Disaminata la documentazione acquisita, valutate le risultanze del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto e verificate le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase PLAN e al Manuale di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B del Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16, si è accertato che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale 13/01/2005 n. 3 e smi (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per n. 8 posti letto.*
- *Premesso che la Legge 145/2018 in relazione al Responsabile Sanitario dispone che “tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa”, si evidenzia che il Dott. Emanuele BARRACCHIA, nato a (...) il (...), è Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna in data 27/10/1983, con specializzazione in Psichiatria acquisita presso l’Università degli Studi di Bari in data 28/11/1989, iscritto al n. 7246 del 18/01/1984 dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari e, come risulta dall’autocertificazione ivi allegata, in attesa di trasferimento presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia della BAT, tanto per le valutazioni di merito del competente Organo regionale.*

Verificato che a tutt’oggi il Legale Rappresentante della Struttura non ha prodotto la documentazione riprovante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.

I sottoscritti comunicano quanto sopra ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i., di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, denominata San Luca, sita in Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della società LU.DA. S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla via Calatafimi n. 4.”, allegandovi:

- nota di conferimento incarico professionale al Responsabile Sanitario;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “di aver implementato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 16 del 23 luglio 2019 ed ai fini dei requisiti ulteriori per l’Accreditamento Istituzionale così come stabiliti dall’art. 22 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., le evidenze previste per la prima fase di PLAN del ciclo di Deming (PDCA)”;
- griglia di autovalutazione, di cui alla deliberazione del Direttore generale dell’AReSS n. 315/2019 del 08/11/2019, debitamente compilata e firmata.”.

Con nota prot. n. 0116595/22/11/2021/ASL/-FG/N_147/P ad oggetto “parere per rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02/07/2017, n. 9 e s.m.i e int., di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, denominata San Luca, sita in Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della Società LU.DA. S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla via Calatafimi n. 4. Errata corrige.”, trasmessa con PEC del 23/11/2021 a questa Sezione, al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., il Dirigente Medico del SISP e dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ASL FG hanno comunicato quanto segue:

“In riferimento al parere espresso da questo Ufficio in data 17/11/2021, trasmesso con nota prot. n. 116258 del 19/11/2021, si comunica che per mero errore di trascrizione è stata inserita la dicitura “Verificato che a tutt’oggi il Legale Rappresentante della Struttura non ha prodotto la documentazione riprovante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”, mentre, dal controllo della documentazione è emerso che gli 8 posti letto della Comunità Alloggio denominata “SAN LUCA”, sita in Trinitapoli alla Via Vittorio Emanuele n. 24 risultano già oggetto di autorizzazione all’esercizio, rilasciata con Determina Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – regione puglia n. 60 del 26/10/2016.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

atteso:

- che il R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, come modificato dal R.R. n. 4 del 19/04/2021 ha previsto, all’art. 2, comma 2 che “i Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss. Legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, (n.d.r. 09/02/2020) nei seguenti tempi e modi:
 - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, (n.d.r. 09/02/2020) limitatamente alle evidenze previste per la prima fase “Plan”;
 - entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelli per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
 - (...);
- che l’istanza di accreditamento della Comunità Alloggio in oggetto è stata presentata in data 22/01/2020 dal legale rappresentante della Società LU.DA. S.r.l. (pertanto entro la sopra indicata data 09/02/2020);
- che, pertanto, la struttura, deve essere già adeguata ai requisiti della fase “Do”;
- che la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” in vigore dal 01/02/2022, ha modificato l’articolo 1, comma 536, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, prevedendo che “Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura”;

si propone di rilasciare alla Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Nastassja Gaudiani, ai sensi dell’art.24, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l’accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, denominata “SAN LUCA” sita in Trinitapoli (BT) alla via Vittorio Emanuele n. 24, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il (...), specializzato in psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n.7246 dal 18/01/1984, con la

prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato “B” del Regolamento Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate; e con la precisazione che:

- l’accredimento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società LU.DA di Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accredimento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accredimento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Nastassja Gaudiani, ai sensi dell'art.24, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, denominata "SAN LUCA" sita in Trinitapoli (BT) alla via Vittorio Emanuele n. 24, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il (...), specializzato in psichiatria, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n.7246 dal 18/01/1984, con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato "B" del Regolamento Regionale n 16/2019", limitatamente alla fase "do", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;
e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società LU.DA di Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società LU.DA S.r.l., Via Calatafimi n. 4, Trinitapoli (BT),
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico(ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile albo telematico);
- viene redatto in forma integrale

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)